



LA CISG - LEGGE UNIFORME SULLE VENDITE INTERNAZIONALI

Lexmill webinar Feb 21, 2024

Note riassuntive

La Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG - *Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, nell'acronimo più diffuso) è un trattato portante un testo di legge uniforme.

È stata adottata nel 1980 in sede ONU (Vienna) ed è entrata in vigore nel 1988 a seguito della ratifica dai primi 10 Stati.

La CISG si applica automaticamente (se non esclusa dai contraenti) -

- ai contratti fra parti aventi sede d'affari negli Stati aderenti
- ai contratti regolati dalla legge di uno Stato aderente.

Laddove applicata, la CISG prevale quindi sulle normative interne dei vari Stati aderenti.

La CISG risulta oggi adottata oggi da **97 paesi**. Essi rappresentano l'**84,15% dell'export mondiale** (dati 2022). Ecco i primi Paesi per volume di fatturato (in milioni di USD):

China	\$3.715.827,00
United States	\$3.011.859,00
Germany	\$2.060.409,00
France	\$1.005.319,00
Japan	\$921.211,00
Netherlands	\$916.169,00
Singapore	\$870.806,00
South Korea	\$820.642,00
Italy	\$745.566,00
Canada	\$721.859,00
Hong Kong	\$698.293,00
Russia	\$636.843,00
Mexico	\$626.625,00
Switzerland	\$620.424,00

Spain	\$579.217,00
Belgium	\$551.281,00

Chi è fuori? (in ordine crescente di volume di export): Regno Unito, Irlanda, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Qatar, Sud Africa, Kuwait, Filippine, Kazakistan, India, Iran, Nigeria, Algeria, Marocco, Venezuela, Malta, UAE, ...

Ecco la lista dei volumi export di tali Paesi non ancora aderenti alla CISG:

United Kingdom	\$1.001.418,00
Ireland	\$723.121,00
Hong Kong	\$698.293,00
Taiwan	\$382.721,00
Thailand	\$325.953,00
Indonesia	\$315.924,00
Malaysia	\$299.656,00
Qatar	\$161.693,00
South Africa	\$135.951,00
Kuwait	\$110.923,00

Taiwan fa caso a sé (non ha ratificato in quanto non stato ONU), ma di fatto pare applicare la CISG.

La CISG disciplina le relazioni legali fra compratore e venditore con pretesa di completezza. Vi sono però -

- aree escluse (es. questioni di validità dei contratti e di proprietà delle merci) ed altre non espressamente trattate (come l'efficacia di condizioni generali di contratto) che non è chiaro se possono essere risolte in base ai principi generali della CISG o in base alle varie leggi nazionali;
- alcuni beni sono esclusi (come elettricità, velivoli, vendite evidentemente B2C, ...);
- i contratti misti per fornitura di beni e servizi sono esclusi, se la componente 'servizi' è prevalente;
- la CISG può essere recepita solo parzialmente, grazie alla possibilità data agli Stati di aderire con certe "riserve".

La CISG non si pronuncia in tema di prescrizione (vale a dire il periodo di tempo entro il quale va azionata una causa per far valere i diritti stabiliti nella CISG). A questo aspetto è dedicata un'altra convenzione internazionale ONU (New York) del 1974 (rivista nel 1980, per coordinarla con la CISG) che fissa un periodo generale di anni 4. Questa Convenzione registra però un numero limitato di Stati aderenti (fra i quali, per inciso, non c'è l'Italia): 30 di cui però solo 23 hanno recepito anche le modifiche del 1980. Gli Stati aderenti costituiscono circa il 20% dell'export mondiale (dati 2022).

La CISG comunque stabilisce che, per non decadere dalla possibilità di far valere i suoi diritti il compratore deve denunciare un eventuale difetto della merce acquistata *"entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo [...] comunque entro 2 anni dalla consegna"* (art. 39). Salvo ovviamente non sia stato concordato diversamente.

I principi di base della CISG sono:

- libertà di forma (anche se alcuni Stati hanno fatto riserva per esigere la forma scritta)
- obbligo di osservare comunque il principio di buona fede (il che è una delle maggiori ragioni di ostilità mostrata sinora dal Regno Unito e altri paesi di common law)
- la riconduzione delle varie fattispecie di vizi della cosa venduta al concetto unitario di “non conformità” come precisato all’art. 35:
 - (1) Il venditore deve consegnare merce della qualità, quantità e tipo previsti dal contratto e che sia confezionata o imballata nel modo stabilito dal contratto.*
 - (2) Salvo diverso accordo fra le parti, non è conforme al contratto la merce che:*
 - a) non è idonea all'uso cui viene normalmente destinata merce dello stesso tipo;*
 - b) non è idonea ad un uso speciale, esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza o sul giudizio del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farlo;*
 - c) non possiede le qualità della merce che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello;*
 - d) non è imballata o confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo, o, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarla e proteggerla.*
- principio di conservazione, per quanto possibile, del contratto (con previsioni di vari rimedi altrimenti esperibili, come l’auto-riduzione del prezzo).

La CISG esige espressamente che le sue disposizioni vengano applicate in modo uniforme. In pratica, siccome il problema si presenta essenzialmente quando un giudice deve risolvere una questione relativa ad una vendita internazionale, ciò comporta che i tribunali nazionali (o gli arbitri eventualmente investiti dalla questione) debbono tener conto non solo dei precedenti interni al loro paese, ma anche a come giudici di altri paesi hanno affrontato casi simili.

Esistono utili databases, accessibili su internet, delle decisioni adottate in tema di CISG.

Fra le più recenti decisioni adottate da giudici italiani sono da segnalare queste:

- Cassazione 12/12/2022 nel caso Salzgitter Flachstahl GmbH (DE) v. RGS - Riveco Generalsider S.p.A. (IT) (36144/22) che ha ritenuto applicabile la CISG ad una fornitura di tubi in acciaio. Il contratto non diceva nulla, ma le parti erano una tedesca e l'altra italiana (quindi entrambe aventi sede in

Stati aderenti alla CISG). Nel merito, l'acquirente aveva contestato la non-conformità dei tubi in quanto il loro acciaio era troppo povero di silicio. Il venditore aveva obiettato che il contratto nulla diceva in tema di contenuto minimo (la scheda allegata allo stesso prevedeva solo un massimo). Secondo la Cassazione, che ha confermato le decisioni della corte di merito, tale obiezione era infondata. Infatti, deve aversi riguardo al fatto che comunque la merce venduta deve soddisfare l'uso cui è destinata ed oggettivamente, nel caso in questione, la componente di silicio era nettamente sotto gli usuali parametri. In termini legali, ciò comporta che i criteri dell'art. 35(2) CISG si applicano di default, se non esclusi espressamente dalle parti. Interessante, a conferma di quanto detto sopra, che la Cassazione si rifaccia a due precedenti adottati da tribunali tedeschi (LG Paderborn 25/06/1996 e OLG Frankfurt a.M. 20/07/1994).

- Cassazione 09/12/2021 nel caso Hojas Export (CL) v Abbasciano s.n.c. (IT) (39032/21) in tema di non-conformità della merce. Qui si trattava di prodotti a guscio (noci, nocciole, ...) cilene che erano arrivate in stato oggettivamente deteriorato, al punto che il prodotto era immangiabile. La questione qui riguardava non tanto la tempestività della denuncia fatta dal compratore, quanto il destinatario della stessa (che era il broker che aveva intermediato l'affare, non il fornitore). Bene, il tribunale ha statuito che la denuncia non era stata fatta bene e che quindi il compratore era decaduto dal suo diritto di rivendicare il difetto di conformità (con conseguente domanda di danni o restituzione del prezzo).

Il testo di entrambe le decisioni può essere chiesto scrivendo a *newsletter@lexmill.com*.